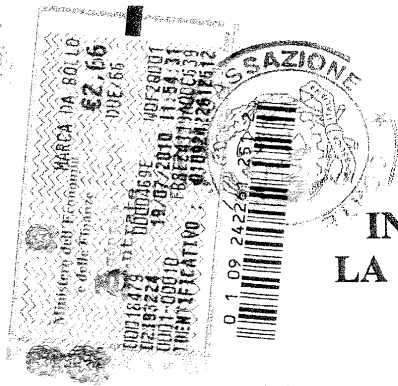




42205 / 10

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Quinta Sezione penale

Pubblica Udienza del 30 settembre 2010

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal sig. LC Sacc 24088
per diritti € 182
30/11/10
IL CANCELLIERE

composta dagli Ill.mi Signori:

Dr. Alfonso Amato, Presidente
Dr. Pietro Dubolino, Consigliere
Dr. Vito Scalera, Consigliere
Dr. Gian Giacomo Sandrelli, Consigliere
D.ssa Uliana Armano, Consigliere

N. Registro Generale
1837/10

sent n. 2108

ha pronunciato la seguente Sentenza nel ricorso presentato dal Procuratore Genrale presso la Corte d'Appello di Trieste avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Tarcento del 16.9.2009 nel proc. a carico di _____, nato il 27.10.1941, _____, nato il 23.10.1980, _____, nata il 25.12.1987

sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli

Sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Carlo Di Casola) che ha chiesto disporsi l'annullamento senza rinvio ed atti al PM. di Trieste

In fatto

Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste censura la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Tarcento pronunciata in data 16 settembre 2009 nei confronti di _____, di _____ e di _____, imputati di lesioni personali e (apparentemente di minaccia), ma di poi prosciolti per remissione di querela.

Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale, dal momento che le lesioni erano aggravate dall'uso dell'arma (una falce) e da futili motivi (come ascritto nel capo di imputazione), sì che non era proponibile la remissione di querela, trattandosi di fattispecie perseguibili d'ufficio. Che le minacce si sostanziano, in realtà in ingiurie, ma

dimostravano una condotta di violenza privata, reato anch'esso escluso dalla persecuzione privata.

In diritto.

Il ricorso è fondato.

L'art. 585 c.p. sottrae al regime della perseguibilità a querela il reato di lesioni.

La falce, essendo costituita da lama da taglio, di là dell'ordinario impiego per scopi lavorativi, può essere usata per offendere. In quanto tale, essa è riconducibile alla nozione di arma di cui all'art. 585, 2° comma, n. 2 c.p.

La condotta di chi, parcheggiando la propria autovettura in modo da bloccare quella di un altro automobilista, impedisca alla parte offesa di uscire dal proprio *garage*, deve ritenersi integrativa del reato di violenza privata, di cui all'art. 610 c.p., fattispecie che esula dalla competenza per materia del giudice di pace.

E' frutto di errore materiale l'indicazione della norma violata nell'art. 612 c.p., anziché in quella di ingiurie di cui all'art. 594 c.p. di cui al capo 2 ascritto a'

La Corte annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Udine, anche per la corretta formulazione delle imputazioni.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2010

Il cons. est.

Il Presidente

Deposita in Cancelleria

25 NOV. 2010

Il Funzionario Giudiziario
Cancella LANZUISE



[Handwritten signature]